



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Paolo Luigi Rebecchi

ROMA, 17 MARZO 2026



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
PRESIDENTE PAOLO LUIGI REBECCHI



CORTE DEI CONTI

SOMMARIO

- **PREMESSA**
- **ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE**
- **CONCLUSIONI**
- **APPENDICE A**
 - inviti, citazioni, sentenze

PREMESSA

Illustri Autorità, Signore e Signori, Magistrati, Avvocati, un cordiale saluto da parte dei magistrati della Procura regionale e mio personale e un sentito ringraziamento per la vostra presenza alla odierna cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti. La vostra partecipazione conferisce prestigio a quest'evento di particolare rilievo istituzionale, in quanto occasione destinata a fare un bilancio dell'attività giudiziaria dell'anno trascorso, unitamente ad una proiezione per l'anno appena iniziato.

Il contesto socioeconomico complessivo è caratterizzato da varie crisi, finanche di natura bellica, che sono tuttora in pieno svolgimento a livello europeo ed internazionale e che comportano un aumento generale dell'insicurezza con conseguenti rilevanti di carattere economico e con possibile rilevante compressione dei finanziamenti alla spesa sociale, sanitaria e produttiva.

Sussistono pertanto significative criticità in termini di sviluppo, di occupazione, di tutela sanitaria e sociale e non può ancora dirsi avvenuto il dispiegamento degli effetti degli investimenti sostenuti dal PNRR in relazione al quale tutte le amministrazioni pubbliche nazionali sono state chiamate ad uno sforzo intenso e prolungato.

In quest'ambito, una sana gestione delle risorse pubbliche costituisce un'esigenza ugualmente prioritaria alla cui realizzazione la Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di giurisdizione deve apportare il proprio contributo, che deve essere esso stesso anche efficiente ed efficace, oltre che economico.

La Corte dei conti, nella sua qualità di magistratura della contabilità pubblica, dispiega la propria attività giurisdizionale con riferimento ai giudizi di responsabilità erariale, ai giudizi di conto, ai giudizi in materia di pensioni pubbliche ed alle altre materie attribuite dalla legge, in tempi recenti ampliate, con riferimento alle competenze specifiche delle Sezioni riunite giurisdizionali in speciale composizione.

Le procure regionali della Corte svolgono le proprie funzioni dinanzi alle Sezioni giurisdizionali regionali ed intervengono anche dinanzi alle Sezioni regionali di controllo per quanto concerne i giudizi di parificazione dei rendiconti regionali.

Si può anche osservare che la funzione giurisdizionale contabile, con la previsione di un pubblico ministero presso gli organi giurisdizionali della Corte dei conti è istituito comune ai Paesi europei di “diritto latino” (Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio) come emerso nelle varie esperienze di confronto sviluppate nell’ultimo ventennio dalla Procura generale e dall’apposita Sezione di controllo per gli affari europei ed internazionali.

Una efficace tutela degli interessi finanziari è anche prevista a livello di Unione europea dall’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE) che precisa che *“Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari”* sicché il contrasto alla lesione di detti interessi costituisce finalità di estrema importanza anche nella prospettiva della corretta utilizzazione, da ultimo, delle risorse del PNRR il cui regolamento istitutivo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, *(Recovery and Resilience Facility – RRF)* all’art. 22 (*“Tutela degli interessi finanziari dell’Unione”*) a sua volta prevede l’obbligo per gli Stati membri di predisporre *“un sistema di controllo interno efficace ed efficiente”*, e di provvedere *“al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”*.

Fatte queste considerazioni generali non può omettersi di osservare come la recente legge 7 gennaio 2026 n. 1 “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994 n. 20 e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”, abbia già inciso sul piano sostanziale sulla configurabilità e dimensioni delle azioni risarcitorie, mentre i profili organizzativi ed ordinamentali saranno oggetto dei decreti legislativi attuativi della delega prevista nell’articolo 3 della legge.

Si ritiene doveroso richiamare l’attenzione sulla necessità che le innovazioni organizzative siano attentamente meditate al fine di non rendere eccessivamente procedimentalizzato e gerarchizzato l’esercizio delle funzioni delle Procure regionali, nell’ottica di una efficace tutela della finanza pubblica e degli stessi soggetti convenibili in giudizio nei cui confronti il Pubblico ministero contabile si pone quale soggetto imparziale che (art. 55, comma 1 codice di giustizia

contabile) “compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, **altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile**”.

L’applicazione di detta disposizione trova conferma nell’elevato numero di archiviazioni rispetto alle denunce pervenute, disposte dalla Procura regionale nell’esercizio autonomo e indipendente della propria attività.

Fatte queste premesse passo brevemente ad illustrare l’attività della Procura regionale per il Lazio.

ATTIVITA’ DELLA PROCURA

Nella tabella di riepilogo è riassunta l’attività della Procura, caratterizzata, come ogni anno, dall’esame delle più disparate fattispecie di danno, in alcuni casi non particolarmente rilevanti in termini economici, ma comunque espressive di fenomeni distorsivi del buon andamento dell’attività amministrativa, che quest’ Ufficio, con la sua azione mira comunque a correggere. La Procura opera sul territorio laziale, e quindi all’ interno della Regione in cui hanno sede, il Governo e le più importanti istituzioni dello Stato, oltre alle amministrazioni regionali e locali il cui operato amministrativo è soggetto a molteplici segnalazioni di ipotetiche fattispecie di responsabilità.

L’apertura delle istruttorie, ai sensi degli artt. 51 e ss. del d.lgs. 174/2016 (codice di giustizia contabile) avviene sulla base di “specifica e concreta notizia di danno” (fatte salve specifiche fattispecie direttamente sanzionate dalla legge) e dette “notizie” pervengono sia dagli organi amministrativi e giudiziari tenuti alle relative denunce (art. 52 cgc), sia da denunce e segnalazioni provenienti da privati cittadini, associazioni, sindacati o altri enti esponenziali, oltre che da notizie di stampa.

Nel corso del 2025 sono state trattate 3.603 denunce e segnalazioni che hanno dato luogo all’esame di altrettante fattispecie di ipotetico rilievo ai fini dell’esercizio delle azioni di competenza.

Va evidenziato che detta mole di comunicazioni e informazioni segnala un notevole interesse generale all'azione erariale, vista a volte come possibile rimedio alle più svariate situazioni di apparente "malagestio", irregolarità o illiceità amministrativa che tuttavia molto frequentemente non presentano i requisiti di specificità e concretezza della notizia di danno e pertanto non possono sfociare in attività istruttorie e nel successivo esercizio dell'azione di responsabilità.

L'archiviazione è disposta anche in caso di verifica dell'assenza di colpa grave ovvero con riferimento ai casi in cui l'azione amministrativa si sia "conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi" (art. 69, comma 2 del codice). Alle anzidette ipotesi definite dal codice di giustizia contabile vanno aggiunti i casi rientranti nella disciplina di cui all'art. 21, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che ha ristretto l'azionabilità della responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo per i fatti commissivi realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge con scadenza, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2025.

La configurazione dell'elemento soggettivo, con conseguente archiviazione dell'istruttoria nel caso della sua insussistenza, deve tenere inoltre conto delle innovazioni introdotte dalla legge 1/26 per la quale "...*La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che*

determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".

Come già osservato nella precedente relazione per l'anno giudiziario 2025, l'attività che sfocia nell'archiviazione non deve ritenersi inutile o comunque improduttiva in quanto anche in questi casi è stata posta in essere una valutazione dell'azione amministrativa, attività che risulta nella maggior parte dei casi nota anche ai responsabili amministrativi e che pertanto si inserisce nel quadro generale delle attività di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa, pur essendo focalizzata, a differenza delle tipiche attività di controllo intestate alla Corte dei conti, su specifici fatti sospettati di illiceità o irregolarità produttive di danno erariale.

In questo contesto può anche essere inquadrato **l'esame svolto sulle 123 determinazioni pervenute dalla Sezione centrale di controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato ai sensi della legge 259/1958**, trasmesse dalla stessa Sezione nel corso del 2025 in relazione alle possibili ipotesi di danno erariale emerse nel corso dell'attività di controllo, dall'esame delle quali sono state **aperte 22 nuove istruttorie**.

Le attività istruttorie sviluppate dall'Ufficio hanno prodotto richieste risarcitorie per l'importo complessivo di euro 37.189.148,73.

Nella fase istruttoria va anche menzionata **l'attività di "conformazione"** da parte delle amministrazioni. Per "effetto conformativo" si può intendere quel circoscritto fenomeno per cui i funzionari pubblici, i responsabili delle pubbliche amministrazioni al semplice avvio di una attività d'indagine ed a seguito del successivo esercizio di poteri istruttori (deleghe, accertamenti, richieste, ispezioni, ecc.) da parte della Procura contabile competente, intraprendono volontariamente i processi di autocorrezione ed autotutela che determinano un diretto e spontaneo adeguamento rispetto ai principi di legalità e di buona amministrazione. Il codice di giustizia contabile (art. 52, comma 6) ha dato specifica rilevanza alle attività di autocorrezione e autotutela della P.A. denunciante, positivizzando l'obbligo *"...di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la*

continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione". Gli "effetti conformativi" - in disparte gli obblighi gravanti sulla P.A. denunciante - costituiscono, quindi, quando conseguiti, un risultato significativo che non appare in evidenza negli studi e nei commenti sulla materia della responsabilità amministrativa e che non appare nemmeno essere stato valorizzato in sede di valutazioni propedeutiche alle riforme normative recentemente introdotte.

L'effetto conformativo ripristina la legalità, riconduce l'agire amministrativo sui binari della sana amministrazione "senza i costi del processo"; costi ingenti, di tempo e soprattutto di risorse umane e economiche, costi che possono essere affrontati dalla collettività nei limiti in cui l'illecito dannoso di natura amministrativo-contabile rimanga arginato nei confini della patologia del sistema, la quale trova proprio nella celebrazione del processo contabile, e nella successiva sentenza, la corretta e circoscritta risposta.

Al riguardo, può ritenersi che la recente riforma introdotta dalla citata legge 1/2026 con l'introduzione del "cd. doppio tetto della risarcibilità" potrebbe determinare una sensibile riduzione degli stimoli concreti volti ad innescare processi autocorrettivi e non coercitivi, finalizzati al ripristino della legalità violata e al recupero del danno cagionato.

Di seguito appare utile in questa sede richiamare alcuni di detti effetti, constatati nel corso delle attività istruttorie dalla Procura Lazio durante il 2025, svolte per le questioni di maggiore rilievo in particolare con il fondamentale apporto della Guardia di finanza e che sono sfociate in archiviazioni sia anteriormente che successivamente all'invio di inviti a dedurre, per effetto dell'avvenuto effetto conformativo e di recupero anticipato del danno ipotizzato.

In tal modo con invito a dedurre è stato contestato all'amministratore delegato e direttore generale di una società pubblica di aver cumulato, in violazione di legge, i compensi relativi alle due cariche. A seguito dell'audizione dell'invitato a dedurre, questi, dopo aver dichiarato di aver chiesto la sospensione dei pagamenti stipendiali quale amministratore delegato e di aver rappresentato la sua disponibilità alle dimissioni da direttore generale, ha contestualmente restituito l'integrale somma contestata pari ad euro 47.428,50 quale danno subito dalla società. Altra vicenda ha riguardato un dipendente del Ministero della giustizia. Con invito a dedurre gli era stato contestato il mancato versamento di euro 52.029,27 a titolo di canoni di locazione per l'occupazione di un alloggio demaniale sito in Roma. In conseguenza, il presunto responsabile comunicava l'avvenuto pagamento del danno contestato e trasmetteva copia del bonifico. In altri casi l'effetto conformativo si è verificato nel

corso delle attività istruttorie svolte attraverso le deleghe conferite alla G.d.F.- Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, senza che sia stato necessario giungere alla notifica dell'invito a dedurre. In particolare, vi è la vicenda verificatasi nell'ambito di una importante struttura sanitaria di Roma specializzata nel trattamento di pazienti oncologici, con istruttoria aperta a seguito di segnalazione della Sezione di controllo sugli enti, essendo stato ipotizzato l'utilizzo improprio dello strumento della variante in corso d'opera, decretata con delibera con cui era stata contestualmente recepita l'aggiudicazione del servizio di guardiania nell'ambito di un appalto regionale. Nella fattispecie era stata affidata l'esecuzione del servizio di guardiania ad una società di polizia privata con incremento delle prestazioni pari al 50% del valore originario dell'appalto, disponendo l'esecuzione anche del servizio autisti, non espressamente previsto dagli atti di gara. Tra le motivazioni addotte dall'ente sanitario erano state richiamate le *"circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore"* riconducibili alla diffusione della pandemia nonché *"un incremento delle esigenze rispetto al fabbisogno indicato nel 2017"*. Le criticità relative al servizio autisti erano state rilevate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo la quale l'ente aveva *"impropriamente utilizzato lo strumento della variante in corso d'opera di cui all'art. 106 comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016, affidando in forma diretta una prestazione extracontrattuale non prevista e disciplinata negli atti di gara, consistente in un diverso ed autonomo appalto di servizi (autisti)"*.

All'esito delle attività, consistite nell'approfondimento normativo e nella disamina della documentazione acquisita sia presso l'ANAC sia presso l'ente, era emerso che l'ente medesimo alla scadenza del contratto ne avevano esteso la durata in relazione non soltanto alla guardiania ma anche al servizio autisti. A seguito all'esecuzione del decreto di esibizione, emesso in sede istruttoria e notificato dalla G.d.F. l'ente sanitario ha rettificato parzialmente la deliberazione di estensione del contratto, attraverso l'annullamento della parte inerente al servizio autisti, *"al fine di assicurare il rispetto della stessa conclusione dell'istruttoria [dell'ANAC], la corretta applicazione di quanto previsto dall'art.120 del d.lgs. 36/2023"*, nonché garantire all'ente l'erogazione del servizio autisti, necessario all'espletamento delle attività assistenziali ed istituzionali". L'amministrazione ha, inoltre, provveduto al recupero delle somme. Vi è poi il caso di altra società pubblica con riferimento alla quale era stato emesso decreto istruttorio, con acquisizione di documentazione relativa alla verifica di una

notizia di danno che sarebbe stato cagionato alla società derivante dal pagamento del compenso (stimato in circa euro 40.000,00 all'anno oltre rimborsi spese e *benefits* vari) a un suo consigliere di amministrazione in violazione dell'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, poiché lo stesso risultava essere in pensione. A seguito dell'attività istruttoria, la società, con nota documentata, aveva comunicato di aver provveduto al recupero di parte delle somme contestate pari a tutti i compensi netti elargiti al funzionario (euro 24.425,39), mentre aveva attivato le procedure per il recupero dei tributi versati per i compensi non dovuti. La Procura è in attesa di recupero integrale per procedere con l'archiviazione del fascicolo. A titolo esemplificativo si richiamano ulteriori effetti conformativi prodotti dall'attività istruttoria della Procura contabile:- il caso in cui l'ente, a seguito della ricezione del decreto istruttorio ex art. 58 del codice della giustizia contabile, ha provveduto a monitorare i lavori in corso e ad irrogare, ove previsto, penali all'operatore economico, con un impatto positivo in ordine alle tempistiche di conclusione dei lavori e al rispetto delle clausole contrattuali; - il caso nel corso dell'istruttoria, l'amministrazione ha comprovato il completo ristoro economico del danno erariale segnalato, da parte del soggetto responsabile; - il caso in cui, a valle dell'istruttoria svolta in tema di omesso versamento di un contributo ambientale, è emerso che lo stesso, per più annualità, è stato successivamente integralmente riscosso dal comune. Ancora si richiamano le ipotesi in cui l'amministrazione, nel corso dell'istruttoria, ha dato conto delle azioni e delle misure adottate, o in corso di adozione, per porre fine a liti o controversie in atto da anni, motivandone la vantaggiosità economica per l'ente, rispetto ai tempi e alle spese di un ordinario giudizio civile o amministrativo. Vi è stato poi l'effetto acceleratorio, scaturente dalle istruttorie svolte, per la rendicontazione finale delle spese effettuate da un ente, a valle della ricezione di un contributo pubblico, onde scongiurare la perdita o la riduzione dello stesso. Da ultimo, si segnala un caso particolare di effetto conformativo *post* esercizio dell'azione contabile, deciso con la sentenza n. 465/2025. La procura contabile aveva citato in giudizio un'insegnante che aveva utilizzato titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno presso un istituto scolastico comprensivo. Per tale ragione, non essendo la prestazione utile per l'amministrazione, né essendo applicabile l'art. 2126 c.c. (l'assenza dei requisiti culturali e professionali in violazione delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni determina una nullità che non consente di stabilizzare la prestazione ricevuta dal lavoratore, risolvendosi, peraltro, tale attività in un manifesto disservizio per

l'utenza in condizioni di debolezza - Cass., lav., 15450/2014; C. conti, I app. 527/2017 e 303/2020; sez. II app. 568/2018), la Procura aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale diretto arrecato all'amministrazione a fronte dell'indebita percezione delle retribuzioni. La docente, *medio tempore*, formulava la richiesta di voler adempiere integralmente al pagamento di quanto contestato dalla procura (senza il ricorso al rito abbreviato), effettuando poi il pagamento delle somme. Il giudice contabile, verificato l'avvenuto risarcimento del danno, dichiarava la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio.

Limitandosi ora ad un richiamo, esemplificativo e non esaustivo, ai casi di esercizio dell'azione di responsabilità nel corso del 2025, si può rilevare che le azioni promosse attengono ad alcuni settori di particolare interesse.

Vengono così in considerazione l'indebita percezione di fondi pubblici, sia di derivazione nazionale che eurounitaria, i casi di danno all'immagine correlato a fatti di rilievo penale per reati contro la pubblica amministrazione, di danno da "disservizio", le fattispecie relative alla cd. "malasanità", gli incarichi incompatibili, i contratti pubblici, i danni al patrimonio per mancata entrata, lo svolgimento di attività lavorative in assenza di titolo di studio, i casi di generale danno al patrimonio.

Quanto al tema dei **contributi pubblici** va ricordato che la giurisprudenza a Sezioni Unite della Suprema Corte ha riconosciuto da oltre un ventennio la giurisdizione della Corte dei conti in tale ambito, con estensione della giurisdizione contabile anche nei confronti di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato funzionalmente alla gestione di detti fondi. Ciò che secondo la Corte di cassazione rileva non è l'inquadramento o la natura dell'ente agente/ricevente, quanto l'elusione della destinazione del contributo per attività diverse rispetto alla fonte giuridica di finanziamento. Ne consegue che il percettore del contributo pubblico risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, vanifichi lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

La casistica affrontata in questo ambito è ampia e variegata. Uno specifico e recente rilievo hanno assunto, anche nel 2025, le fattispecie relative all'illecita percezione di incentivi alla

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in danno del Gestore dei servizi energetici (Gse) S.p.A. da parte di diverse società ESCo (Energy Service Company). Le contribuzioni statali di incentivazione all'efficienza energetica sono state percepite sotto forma di titoli negoziabili (Titoli di Efficienza Energetica, TEE, c.d. "certificati bianchi"). La percezione di contributi statali all'incentivazione del risparmio energetico da parte di privati è condizionata al rispetto dei requisiti normativi previsti e che il soggetto privato che richiede l'erogazione degli incentivi economici in questione a carico delle pubbliche finanze si inserisce a pieno titolo nella programmazione di natura pubblica predisposta per il raggiungimento delle finalità volute dalla legge. L'accertamento di una distrazione dal programma pubblico, cui la contribuzione pubblica è rivolta, conduce alla configurazione del rapporto di servizio attraverso l'assunzione di vincoli di scopo e l'assoggettamento a regole predeterminate e, dunque, alla cognizione del giudice contabile delle controversie relative alle responsabilità patrimoniali inerenti allo svolgimento del predetto rapporto. In tale contesto sono state sviluppate istruttorie relative alla illegittima percezione dei cd. certificati bianchi, tese ad accertare e, conseguentemente, a recuperare, nelle casse dello Stato, ingenti risorse (con ordine di grandezza di diversi milioni di euro) a titolo di danno erariale, frutto di attività e condotte illecite, dolosamente commissive od omissive, da parte di società ESCo, operanti nel settore dell'efficienza energetica. In tale ambito, pertanto, nel 2025 sono stati emessi n. 4 atti di citazione, per un importo complessivo di danno contestato di circa 26,2 milioni di euro. Sul punto, in linea con giurisprudenza della Sezione degli anni precedenti (*ex multis*, sentenze n. 556/2024 e n. 587/2024), si segnala, nel 2025, la sentenza n. 518/2025 della Sezione giurisdizionale Lazio che, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato una società ESCo e il suo legale rappresentante, in solido tra loro a titolo doloso, al risarcimento del danno in favore del GSE S.p.A. per un importo pari a 4,6 milioni di euro. Ancora, la sentenza n. 84/2025 della Sezione giurisdizionale Lazio, ha riconosciuto un danno erariale, sempre per indebita percezione di TEE, per circa 169.000 euro. In definitiva, le azioni intraprese hanno inteso tutelare gli interessi finanziari – e adespoti – dei cittadini tutti, contribuendo, altresì, ad affermare la legalità in un settore strategico, quale è quello energetico, per l'economia nazionale ed internazionale.

Per quanto attiene ai **contributi nazionali ed eurounitari** sono state attivate azioni in particolare per danni relativi a contributi erogati dal Ministero dell'istruzione e del merito, dalla Regione Lazio, dalla società Simest spa e la Ministero per le imprese e del made in Italy. In particolare, per quanto attiene al Ministero dell'Istruzione e del merito è stata emessa citazione per distrazione di fondi pubblici assegnati a soggetti privati per la realizzazione di una finalità di interesse pubblico secondo un programma imposto dal Ministero con responsabilità sussidiaria nei confronti della dirigente e revisore dell'istituto con danno contestato per 804.187,71 euro. Quanto agli enti danneggiati Regione Lazio e Roma capitale è stata contestata l'indebita percezione di contributi da parte di una associazione privata, destinati ad eventi e manifestazioni culturali di vario genere con danno presunto di 291.260,00 euro. Alcune citazioni hanno riguardato l'indebita percezione di contributi eurounitari erogati tramite la società pubblica Simest spa a favore di diverse società private (con danni rispettivamente di euro 901.743,72 di euro 588.513,51 e di euro 2.446.830,28). In altri casi l'amministrazione danneggiata è stata il Ministero Imprese e del Made in Italy.

Altro settore di rilievo attiene al **danno all'immagine della P.A.**, vale a dire la lesione al prestigio e all'immagine d'integrità della pubblica amministrazione, conseguente a condotte di agenti pubblici connotate da un disvalore peculiarmente percepibile sul piano dell'affidabilità e credibilità istituzionale, sia all'interno che all'esterno dell'apparato organizzativo pubblico. Collegate alle fattispecie del danno all'immagine sono le vicende **del danno da disservizio**. Quest'ultima costituisce ipotesi di creazione giurisprudenziale relativa alla mancata o ridotta prestazione del servizio ovvero nella cattiva qualità del servizio fornito all'amministrazione, che determina una disutilità del servizio medesimo. A volte, esso esprime la carenza qualitativa sotto il profilo del rapporto costi di gestione/utilità, altre volte, esso è individuabile nel cd. "asservimento del servizio", specie laddove la condotta posta in essere è conforme alle prescrizioni ordinamentali ma è intesa, da parte dell'agente, al conseguimento di una utilità di carattere personale che sia lesiva dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'operare amministrativo. Soventemente il danno da disservizio coincide con i costi sostenuti dall'amministrazione danneggiata per svolgere le attività finalizzate al ripristino della legalità violata dal dipendente infedele, ovvero con i costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente danneggiato per compensare i dipendenti distolti dal lavoro ordinario per verificare l'operato dei presunti responsabili.

Proprio in ragione della descritta ampiezza della nozione di danno da disservizio, esso, nel corso dell'anno giudiziario 2025 è stato contestato dalla Procura regionale sia come danno da disservizio in senso ampio ossia quale danno da lesione del nesso sinallagmatico, sia come danno da disservizio in senso stretto, ossia quali costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione lesa dalle condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, sia in fattispecie di responsabilità amministrativa per sviamento di finanziamenti pubblici concessi ed erogati in favore di privati (esempio finanziamenti SIMEST). Il danno da lesione del nesso sinallagmatico in estrema sintesi, si configura allorquando le energie lavorative del dipendente vengono distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite anche di rilievo penale, con conseguente disutilità della relativa spesa. Se il dipendente pubblico agisce non in favore, ma in pregiudizio dell'ente pubblico perseguendo propri illeciti interessi personali, si verifica uno squilibrio o alterazione del nesso sinallagmatico, per cui la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione della retribuzione deve essere considerata come "*inutiliter data*", se non integralmente almeno in parte, verificandosi, infatti, uno sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite, la remunerazione percepita diventa non dovuta, integra danno erariale. Questo danno, quindi, attiene alla causa del contratto che lega il soggetto agente all'Amministrazione danneggiata e al nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva. Il *quantum* del danno è determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. e viene parametrato in una percentuale del compenso al lordo delle ritenute fiscali IRPEF (Sezioni riunite n. 24 del 2020). Sempre sul crinale del danno da lesione del nesso sinallagmatico, di interesse risulta anche la configurabilità di tale posta di danno in ipotesi di violazione della disciplina sulle incompatibilità nel pubblico impiego, nello specifico dell'art.53 e seguenti del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (TUPI) e dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, nonché in violazione degli art. 97 e 98 della Costituzione. La Sezione giurisdizionale Lazio con la sentenza n. 279/2025 ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la condotta e il danno per avere un dipendente pubblico ricevuto la retribuzione integrale dall'Amministrazione pur avendo in qualche misura dirottato quella parte di energie lavorative verso attività extraistituzionali vietate (incompatibilità assoluta), quindi in violazione del sinallagma contrattuale.

Ulteriormente la Sezione Lazio ha accolto diverse citazioni della Procura regionale per danno da disservizio per violazione degli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 (cd. fattispecie di assenteismo).

Il danno da disservizio in senso stretto invece è una posta di danno diversa rispetto al precedente danno da lesione del nesso sinallagmatico e consiste, in alcuni casi, nei costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione danneggiata per avere distolto delle risorse umane e strumentali dalle attività ordinarie per verificare e ripristinare la legalità e regolarità del funzionamento dell'ufficio inciso dalle condotte giuridiche del dipendente infedele. Esso, quindi, è parametrato non già alle retribuzioni percepite dal danneggiante, ma ai costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione per i fini suddetti (ripristino della legalità).

Questa posta di danno patrimoniale è stata ritenuta sussistente anche in fattispecie di responsabilità amministrativa per lo sviamento di finanziamenti pubblici riconosciuti ed erogati a soggetti privati; in tali ipotesi il danno da disservizio in senso stretto è stato contestato dalla Procura regionale quale percentuale del finanziamento erogato e la prospettazione attorea è stata accolta dal Collegio giudicante determinando il quantum *ex art.* 1226 c.c. in una percentuale del 5% dell'importo erogato. (Sez. Lazio sent. n. 345/2025 e n. 370/2025).

Rinviando all'appendice per l'individuazione delle varie vicende può sinteticamente osservarsi che vari episodi di corruzione, truffa, indebito accesso a sistemi informatici, abusi nelle procedure di pubblico concorso sono stati contestati a dipendenti dell'Amministrazione dell'Interno, dell'Amministrazione Penitenziaria, dell'Agenzia delle Entrate, della Difesa, di polizia municipale, della Regione Lazio, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Quanto ancora al danno all'immagine le pronunce intervenute sulle domande azionate dalla Procura, nel solco degli orientamenti da tempo consolidatisi anche dinanzi al giudice d'appello, hanno confermato i tratti di piena autonomia del danno all'immagine e dei relativi presupposti di accertamento e liquidazione dinanzi alla giurisdizione di responsabilità amministrativa per danno all'erario.

In più occasioni si è rimarcata l'autonomia di cognizione del giudice contabile rispetto agli accertamenti svolti dinanzi all'A.G. penale, declinandola su diversi piani

- in primo luogo, sul piano del convincimento probatorio sui fatti, rinvenendosi, al riguardo, l'affermazione della pienezza della cognizione svolta in sede contabile sul materiale d'indagine penale utilizzato versato in atti e utilizzato dalla Procura a fondamento delle proprie domande,

ritenuto valutabile a tali fini anche in vicende in cui, sul versante penale, vi era stato esito assolutorio fondato sulla statuita inutilizzabilità di talune fonti di prova (i.e. risultanze di attività captative, v. sul punto sent. n. 190/2025);

- quanto all'apprezzamento dei presupposti della specifica ipotesi di danno all'immagine ricollegata alle vicende di c.d. assenteismo fraudolento, essendosi costantemente respinte le obiezioni con cui i convenuti hanno addotto una pretesa pregiudizialità dei collegati giudizi penali, ancora non rispetto alla decisione delle domande azionate dalla Procura contabile (v. tra le altre, sent. n. 324/2025).

Si è ammessa la possibilità di definire gli addebiti per danno all'immagine mediante il c.d. rito abbreviato *ex art. 130, c.g.c.*, peraltro anche in vicende in cui risultava accertato che alle condotte infedeli dell'agente pubblico era seguito un risultato appropriativo o comunque di concreto profitto monetario: ciò che poteva integrare la condizione ostativa alla definizione agevolata dell'addebito, contemplata dall'art. 130 c.g.c., dell'illecito arricchimento (v., tra gli altri, il decreto n. 8/2025).

In merito, poi, ai criteri quantificatori, nel costante e inevitabile ricorso ad apprezzamenti equitativi, le pronunce intervenute nel 2025 non hanno mancato di ricorrere ad elementi di autentica "personalizzazione" del *quantum* risarcitorio, ritenendo, tra l'altro ragionevole discostarsi dal criterio presuntivo del c.d. *duplum* (di cui all'art. 1, comma 1 sexies, della L. n. 20 del 1994), fondato sul raddoppio dell'importo risarcitorio liquidabile a titolo di danno all'immagine rispetto alle somme oggetto di condotte appropriative da parte dell'agente pubblico accertate in sede penale (v. sent. n. 133/2025).

Circa i casi di "**malpractice sanitaria**" si osserva che il tema della "responsabilità medica" è stato interessato da una intensa produzione giurisprudenziale e da provvedimenti legislativi tesi a precisarne e definirne i limiti, al fine di contrastare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva" (leggi n. 189 del 2012 - "Balduzzi" e n. 24 del 2017 "Gelli"). In tale contesto, l'attività svolta nel settore, nel 2025, è sfociata in citazioni a giudizio relativamente a casi di decesso o lesioni gravissime in strutture ospedaliere per omessa diagnosi di ischemia cardiaca da parte di un cardiologo, con conseguente errato trattamento terapeutico, per intervento chirurgico

controindicato a causa di patologie pregresse; per complicazioni post-operatorie a seguito di intervento all'anca, dovute a disattenzione da parte degli assistenti medici; per errore chirurgico oculistico con distacco della retina; con errate prestazioni diagnostiche e cliniche con conseguente decesso .

Altro settore attiene al **conferimento illegittimo di incarichi**. La relativa disciplina normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti è sintomatica del principio di esclusività (gli artt. 60-64 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3; l'art. 53, comma 1, 7 e 7-bis, del d.lgs. 30 marzo 1957, n. 165; per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale l'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412; gli artt. 15-15 *sexies* del d.lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502), ed è, peraltro, immediatamente attuativa dei precetti costituzionali di esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di buon andamento e imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). L'art. 98 cost., congiuntamente all'art. 53 del TUPI, concerne l'attività lavorativa dei pubblici dipendenti, nell'ambito del quale il prestatore, oltre all'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c. in tema di assenza di conflitti di interesse), è tenuto a dedicare le proprie energie unicamente per lo svolgimento delle mansioni lavorative principali, non potendo esercitare alcuna ulteriore attività, ad eccezione delle ipotesi in cui il medesimo lavoratore ottenga una autorizzazione preventiva. La disciplina in parola assume un carattere imperativo ed inderogabile, la cui violazione comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico, ovvero, la ripetizione alla PA delle somme indebitamente ricevute. In tale settore si richiamano i casi riguardanti: l'affidamento illegittimo di incarichi e cumulo di impieghi incompatibili con regime a tempo pieno ad un dirigente ministeriale, lo svolgimento di attività non autorizzata e retribuita in forma privata, relativa a intermediazione e risoluzione di controversie legali private da parte di dipendente della Difesa, lo svolgimento illegittimo, da parte di un medico in regime di esclusività con ospedale pubblico, di attività libero -professionale di natura privata, presso un poliambulatorio, lo svolgimento di attività lavorativa extra istituzionale da parte di una docente dipendente pubblica.

In materia di **contratti pubblici** si richiama il caso della violazione delle norme sull'evidenza pubblica verificatosi in Asl della regione con illegittimo affidamento diretto ad alcune società, di una serie di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della ASL,

attestandosi falsamente l'urgenza di provvedere, per ottenere finanziamenti regionali, con vicenda anche di rilievo penale. In tal ambito sono state inoltre avviate istruttorie con inviti a dedurre relativamente a casi di indebita acquisizione di società da parte di un ente pubblico, irregolarità di gestione comunale del servizio rifiuti solidi urbani, casi di turbativa d'asta in ambito del Ministero della difesa.

Quanto ai casi di **percezione di compensi non dovuti** si segnalano la vicenda relativa a soggetto apicale dell'ACI - Automobile Club Italia in relazione alla percezione di retribuzioni oltre i limiti di legge per diversi anni (danno contestato per euro 526.530,12) ed un episodio presso una ASL riguardante la reiterazione di false presenze, con conseguente indebita percezione della retribuzione.

Per le fattispecie relative a **mancata entrata** permangono i casi di **mancato riversamento della tassa di soggiorno da parte di strutture alberghiere**. Si tratta di un tributo locale introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale". In assenza di un regolamento statale recante la "disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno", i Comuni hanno adottato, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dal comma 3, dell'art. 4, del d.lgs. 23/11, atti regolamentari necessari all'applicazione dell'imposta. Nella prospettiva della individuazione a carico dei titolari delle strutture della posizione di agente contabile ai sensi dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924, i cui principi sono ribaditi nel d.lgs. 267/2000 (di seguito T.U.E.L) riconosciuta dalla giurisprudenza anche di appello (II Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello, nn. 91/24, 109/24, 134/24, 135/24, 166/24, 184/24) quest'ufficio ha promosso anche nel corso del 2025 azioni nei confronti dei suddetti agenti contabili in particolare con riferimento a strutture nell'ambito del comune di Roma, con una richiesta risarcitoria complessiva di euro 297.320,97.

Ancora, con riferimento a mancate entrate possono richiamarsi vari casi di omessi versamenti da proventi del gioco del lotto in danno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché di mancate entrate per omessa riscossione di canoni di locazione da parte di un comune del Lazio (danno di euro 548.321,40).

Per ulteriori fattispecie genericamente classificabili come casi di **danno al patrimonio** sono state azionate fattispecie relative a indebita percezione di spese di missione, truffa militare

relativa a false certificazioni mediche , utilizzo di falsi diplomi di certificazione professionale per l'accesso alle graduatorie del personale ATA e o docente, illegittima gestione di spese e irregolarità nella rendicontazione di attività promozionali da parte di un ambasciatore, criticità finanziarie nella gestione di servizi di raccolta rifiuti, indebita percezione di compensi correlati a mancata prestazione lavorativa, irregolarità tecnico contabile nel pagamento di servizi e lavori comunali, danni da disservizio inerenti ad attività di ampliamento di discarica comunale, caso di truffa imputata a medico per simulata vaccinazione Covid-19, corruzione di sanitario connessa a rilascio di falsi certificati medici, indebita percezione di retribuzione da parte di sanitario con false attestazioni di presenza in servizio.

Nel corso del 2025 le attività istruttorie hanno originato 1160 deleghe e decreti istruttorie e 95 inviti a dedurre.

Sono state emesse 81 citazioni e proposti 11 atti di appello.

L'attività della Procura riguarda anche il tema dei **conti giudiziali**. Il giudizio di conto, quale strumento essenziale di garanzia della legalità finanziaria e della trasparenza contabile, trova origine e fondamento nella genesi storica della stessa magistratura contabile, premesso che "rendere il conto" della gestione di denaro e/o beni pubblici è stata la prima attribuzione assegnata alla Corte dei conti.

L'oggetto del giudizio di conto comporta la verifica della regolarità della gestione dell'agente contabile, con la precipua funzione di accertare la regolarità e la completezza dei titoli di spesa (che comprendono anche gli estremi dell'atto autorizzativo della spesa e l'indicazione dell'esistenza della capienza sull'apposito capitolo, onde evitare la responsabilità erariale), la loro conformità agli atti deliberativi richiesti, l'esatta imputazione ai capitoli di spesa, il rispetto da parte dell'agente contabile dei limiti e degli obblighi che sono posti dal relativo contratto, dal sistema di tesoreria unica e dalle altre norme di contabilità, nonché la regolarità della riscossione delle entrate.

Nell'anno 2025 i magistrati dell'ufficio hanno reso n. 163 pareri sulle relazioni di discarico dei conti giudiziali ed emesso 15 conclusioni nei giudizi di conto.

Quanto all'attività di esecuzione delle sentenze e di conseguente recupero, che rientra nelle competenze delle Amministrazioni danneggiate, la Procura contabile ha svolto le competenti

azioni di monitoraggio, di vigilanza e di assistenza con riferimento alle criticità operative anche attraverso l'emissione di 179 solleciti e richieste di aggiornamento, 36 specifici pareri, 55 atti di indirizzo e 2. accertamenti patrimoniali.

Le somme recuperate a seguito di sentenze di primo e secondo grado nonché dei giudizi abbreviati e monitori sono ammontate, nel corso del 2025 ad euro 25.143.378,34 (nel quinquennio 2021/2025 euro 118.189.528,25).

A dette somme si aggiungono gli importi recuperati in sede istruttoria, prima e successivamente all'invito a dedurre, attraverso la spontanea rifusione delle stesse da parte dei soggetti individuati come responsabili, che, nel 2025 ha raggiunto l'importo di euro 1.901.691,05 (nel quinquennio 2021/2025 euro 4.118.810,30).

Quanto ai rapporti istituzionali va menzionata la sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Procura generale della Corte di appello di Roma e con le Procure della Repubblica del Lazio in data 13 maggio 2025 volto a migliorare i flussi informativi con la Procura regionale riguardanti i procedimenti penali.

Un cenno, va inoltre fatto al contributo fornito dai magistrati dell'Ufficio all'attività di informazione e formazione alla legalità attuativo del Protocollo di collaborazione stipulato dalla Procura generale con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'effettuazione di conferenze negli istituti scolastici del Lazio, nelle quali sono stati illustrati i compiti della Corte dei conti a tutela delle pubbliche risorse e che hanno riscosso moltissima attenzione e partecipazione da parte dei giovani studenti.

CONCLUSIONI

Conclusivamente si può osservare che, per quanto attiene al nuovo anno giudiziario l'attività della Procura proseguirà nell'espletamento delle proprie competenze con costante attenzione a tutti i settori segnalati.

Proseguirà anche l'ottima collaborazione instaurata con la Sezione regionale di controllo per il Lazio in ordine al giudizio di parificazione del rendiconto regionale nell'ambito del quale continuerà ad essere prestata particolare attenzione alle vicende del comparto sanitario, alla gestione dei fondi europei, alle questioni generali di gestione amministrativa e del personale. Attività che dovrà essere caratterizzata dal pieno rispetto del ruolo che la Costituzione le assegna e dalla scrupolosa osservanza delle garanzie che l'ordinamento prevede per i destinatari dell'attività requirente, al fine di perseguire il buon andamento, l'amministrazione efficiente, la giustizia tempestiva a garanzia e tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata e valorizzare il lavoro onesto svolto dalla stragrande maggioranza degli amministratori e dipendenti pubblici.

Vengo ora ai ringraziamenti a partire da quello che rivolgo ai colleghi dell'Ufficio, al suo dirigente ed al personale amministrativo per l'impegno costante nell'adempimento dei compiti istituzionali, ai magistrati in servizio presso le Procure della Repubblica della regione e dell'Ufficio del Procuratore europeo, per la costante collaborazione resa nel corso delle attività istruttorie, nonché all'Avvocatura generale dello Stato per quanto attiene all'attività di esecuzione delle sentenze.

Ringrazio anche il Nucleo di Polizia economico finanziaria e gli altri reparti della Guardia di finanza per le encomiabili attività svolte di iniziativa e su delega dei magistrati dell'ufficio, che con altissima e costantemente aggiornata professionalità hanno consentito l'espletamento di approfondite e complesse indagini.

Analogo ringraziamento estendo all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia costiera ed alle Polizie locali che nel supporto alle nostre istruttorie hanno sempre dimostrato elevata competenza e costante collaborazione.

Un saluto con augurio di buon lavoro estendo alla Classe Forense con cui, ci si confronta quotidianamente in udienza per garantire il migliore servizio alla Giustizia

Sig. Presidente, in nome del Popolo italiano, Le chiedo di dichiarare, a chiusura della cerimonia, aperto l'anno giudiziario 2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti.

ATTIVITA' DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

Istruttorie pendenti al 1° gennaio 2025	1.981
Denunce pervenute nel 2025	3.603
Nuove istruttorie aperte nel 2025	934
Archiviazioni disposte in via preliminare	2.669
Decreti di equa riparazione	1.001
Archiviazioni a seguito di istruttoria	653
Archiviazioni a seguito di invito a dedurre	12
Inviti a dedurre	95
Audizioni personali	46
Citazioni	81
Atti integrativi e riassunzioni	5
Sequestri conservativi	1
Giudizi sanzionatori	///
Giudizi di conto	15
Conti giudiziali esaminati	193
Appelli della Procura regionale	11
Ricorsi in Cassazione	///
Controricorsi in Cassazione	1
Regolamento di competenza	///
Importo danno contestato in citazione	37.189.148,73
Importi recuperati a seguito di giudizio	25.143.378,34
Importi recuperati in sede istruttoria	1.901.691,05

FINANZIAMENTI PUBBLICI INDIRETTI

CITAZIONI

G.S.E. - Illegittima percezione di contributi pubblici denominati “certificati bianchi” da parte di s.r.l.

Danno contestato 7.239.490,82 euro

G.S.E. - Illegittima percezione di contributi pubblici denominati “certificati bianchi” da parte di s.r.l.

Danno contestato: 4.606.206,39 euro

G.S.E. - Illecita percezione di contributi pubblici, denominati “certificati bianchi” da parte di s.r.l.

Danno contestato: 11.912.471,75 euro

G.S.E. - Illecita percezione di contributi pubblici statali “certificati bianchi” da parte di s.r.l.

Danno contestato: 2.546.538,23 euro

SENTENZE

Sentenza n. 84/2025 - G.S.E. - MEF - Indebita percezione di contributi statali, per l’incentivazione all’efficienza energetica.

Condanna 169.129,38 euro

Sentenza n. 518/2025 - G.S.E. - Illecita percezione di contributi pubblici cosiddetti “certificati bianchi”, da parte di s.r.l.

Condanna 4.606.206,39 euro

CONTRIBUTI NAZIONALI

INVITI

MAECI – Fraudolenta percezione di contributi pubblici, utilizzati da S.r.l. in violazione dell'art. 316 bis C.P. – Distrazione dei fondi dallo scopo per il quale erano stati erogati, omettendo poi di trasmettere alla "SIMEST SPA" la dovuta rendicontazione nei termini previsti.

Danno presunto 165.000,00 euro

MIBACT – Agenzia delle Entrate – Illecita percezione di contributi a fondo perduto erogati dal Ministero, da parte di una società turistica operante nel Comune di Formia.

Danno presunto: 531.335,72 euro

CITAZIONI

Ministero Istruzione e del Merito – Distrazione di fondi pubblici assegnati a soggetti privati per la realizzazione di una finalità di interesse pubblico secondo un programma imposto dal Ministero. Responsabilità sussidiaria nei confronti della dirigente e revisore dell'istituto.

Danno contestato: 804.187,71 euro

Regione Lazio – Indebita percezione di contributi regionali e del Comune di Roma Capitale, da parte di una Associazione privata destinati ad eventi e manifestazioni culturali di vario genere.

Danno contestato: 291.260,00 euro

SENTENZE

Sentenza n. 1/2025 - Ministero dell'Istruzione – Istituto comprensivo di Albano – Distrazione di fondi destinati all'istruzione scolastica a proprio favore tramite artifici e raggiri contabili da parte di un funzionario contabile.

Condanna 59.629,24 euro

Sentenza n. 196/2025 – INPS – Pomezia – Truffa e peculato ai danni dell’INPS da parte di funzionari per indebita erogazione dal fondo di garanzia TFR e diversi crediti tramite bonifici non giustificati per prestazioni non dovute a favore di numerosi privati.

Condanna 1.377.201,83 euro

Sentenza n. 246/2025 Regione Lazio – Ministero Politiche Agricole – Danno da omessa denuncia. Prescrizione del diritto al risarcimento contributi per l’agricoltura.

Condanna parziale: 16.161,78 euro

Sentenza n. 331/2025 – MIT – Dipartimento Opere pubbliche per Lazio Abruzzo e Sardegna – Distrazione di contributi pubblici dalla loro originaria finalità, ossia la costruzione di alloggi destinati agli appartenenti alle forze armate e di polizia, da parte dell’ex-presidente delle cooperative alle quali erano stati assegnati i contributi stessi.

Condanna 1.172.561,58 euro

CONTRIBUTI EURO- COMUNITARI

INVITI

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Indebita percezione di finanziamento pubblico erogato dal Ministero, con conseguente sviamento per fini diversi da quelli previsti, da parte di una S.r.l. ed altri soggetti legati alla società stessa.

Danno presunto: 210.000,00 euro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Illegittima fruizione di finanziamento pubblico europeo, a valere sul fondo finanziato con risorse provenienti da PNNR e gestito dalla SIMEST spa, da parte di una S.r.l.

Danno presunto: 165.000,00 euro

SIMEST SPA - Cassa depositi e prestiti - Indebita percezione di fondi europei erogati dalla Simest ad una S.r.l. con sviamento delle risorse, destinate invece alla partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia.

Danno presunto: 52.500,00 euro

SIMEST SPA - Danno derivante da indebita percezione con sviamento e conseguente mancata restituzione, di un finanziamento pubblico da parte di una spa, con sviamento dalle finalità per le quali era stato erogato a valere sui fondi PNRR.

Danno presunto: 104.077,26 euro

SIMEST SPA - Danno patrimoniale dovuto alla indebita percezione e conseguente sviamento di finanziamenti erogati dalla SIMEST percepiti da alcune società con sede nella Regione Lazio, nonché al disservizio correlato a detti finanziamenti.

Danno presunto: 1.478.227,47 euro

SIMEST SPA - Indebita percezione di fondi europei erogati dalla Simest ad una S.r.l. con sviamento delle risorse, destinate invece alla partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia.

Danno presunto: 79.852,33 euro

SIMEST SPA - Indebita percezione di fondi europei erogati dalla Simest ad una S.r.l. con sviamento delle risorse, destinate invece alla partecipazione a fiere e mostre internazionali, anche in Italia.

Danno presunto: 150.000,00 euro

CITAZIONI

SIMEST SPA - Indebita percezione di ulteriori finanziamenti in seguito revocati, da parte di una S.r.l.

Danno contestato: 901.743,72 euro

SIMEST SPA – Indebita percezione e conseguente sviamento di due finanziamenti erogati dalla SIMEST in favore di S.r.l.

Danno contestato: 588.513,51 euro

Ministero Imprese e del Made Italy - Indebita percezione e sviamento dal fine al quale era destinato, di un finanziamento erogato a S.r.l. tramite il Mediocredito Centrale, con fidejussione bancaria.

Danno contestato: 210.000,00 euro

Ministero delle Imprese e del Made Italy - Indebita percezione e conseguente utilizzo per fini diversi da quelli previsti, di un finanziamento erogato dal ministero e percepito da S.r.l. nonché danno da disservizio subito dall'amministrazione correlato al citato finanziamento.

Danno contestato: 210.000,00 euro

Ministero delle Imprese e Mady Italy – Indebita percezione di finanziamento pubblico erogato dalla SIMEST S.p.A. ad alcune società con sede nel Lazio, con conseguente sviamento relativo all'utilizzo dei fondi, in modo fraudolento.

Danno contestato: 2.446.830,28 euro

SENTENZE

Sentenza n. 66/2025 – Regione Lazio – Illegittimo conseguimento di contributi pubblici per i “Giovani Agricoltori”, in accordo con AGEA a valere sul fondo FEASR.

Condanna 93.791,60 euro

Sentenza n. 230/2025 – Regione Lazio – Indebita percezione di erogazioni pubbliche concesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal fondo Piccole e Medie imprese del Mediocredito centrale, per altri fini con dolo da parte di una società.

Condanna 29.625,00 euro

Sentenza n. 345/2025 – SIMEST SPA – Illecito conseguimento di finanziamento agevolato per la partecipazione delle piccole e medie imprese a “fiere e mostre internazionali e missioni di sistema”.

Condanna: 83.940,00 euro

Sentenza n. 370/2025 – SIMEST SPA – Indebita percezione e conseguente sviamento di un finanziamento erogato dalla SIMEST per la partecipazione delle piccole e medie imprese a “fiere e mostre internazionali e missioni di sistema”.

Condanna. 84.546,10 euro

Sentenza n. 383/2025 – SIMEST SPA – Illecito conseguimento di finanziamento agevolato per la partecipazione delle piccole e medie imprese a “fiere e mostre internazionali e missioni di sistema”.

Condanna: 171.314,05 euro

DANNO ALL'IMMAGINE

INVITI

Ministero della Difesa – Reati di corruzione e rivelazione ed utilizzo di segreti d'ufficio a scopo personale; condanna penale.

Danno presunto: 5.000,00 euro

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato – Danno patrimoniale e all'immagine per reati di truffa ed abuso d'ufficio, relativi ad assenteismo ed indebita percezione di retribuzioni, da parte di un agente, tramite falsa documentazione medica e condotte illecite.

Danno presunto: 21.088,34 euro

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato – Polfer – Grave negligenza nella custodia di documenti e soldi ritrovati presso la stazione che ha portato a disagi a livello diplomatico.

Danno presunto: 27.864,66 euro

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Abuso di potere ed estorsione tramite condotte che manifestano spregio dei valori legati all'uniforme. Danno all'immagine e disservizio.

Danno presunto: 30.382,24 euro

CITAZIONI

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato – Condanne plurime per reato di peculato commesso da agenti di polizia, finalizzato a dichiarazioni confessorie da parte degli imputati. Danno patrimoniale, danno da disservizio nonché danno all'immagine.

Danno contestato: 53.377,57 euro

IFO – ROMA - False attestazioni sulla presenza in servizio. Ipotesi di reato per truffa aggravata, in relazione alla constatazione di un sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio, che vedeva coinvolti 89 dipendenti tra dirigenti medici, infermieri, tecnici e amministrativi. Danno patrimoniale e danno all'immagine per assenteismo.

Danno contestato: 557.485,45 euro - (in totale n. 20 citazioni)

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato – Condotta illecita da parte di alcuni assistenti capo già imputati nell'ambito di un procedimento penale per episodi di corruzione relativi ad un concorso pubblico indetto nel 2019 per l'assunzione di 1815 allievi di Polizia di Stato, in concorso con altre forze dell'ordine.

Danno contestato: 251.057,68 euro

Ministero dell'Interno – Polizia di Stato – Condanna penale e procedimento disciplinare nei confronti di un agente di Polizia di Stato per avere agito con abuso di potere, assumendo illegittimamente informazioni riservate e personali sia in via diretta che tramite indebiti accessi informatici.

Danno contestato: 11.146,21 euro

Polizia Locale di Roma Capitale – Corruzione, falso ideologico ed abuso d’ufficio, tramite ricezione di tangenti finalizzate al buon esito dei controlli amm.vi presso diversi esercizi commerciali; rivelazione di segreti d’ufficio ed accessi vietati al sistema informativo dell’anagrafe di Roma, da parte di un dipendente.

Danno all’immagine e danno da disservizio.

Danno contestato: 6.372,25 euro

Agenzia delle Entrate – Condanna penale per reati di corruzione a fini di lucro, mediante l’accesso abusivo al sistema informatico e telematico, entrambi in concorso e continuati. Danno patrimoniale, danno da disservizio e danno all’immagine.

Danno contestato: 56.844,68 euro

MEF – GDF – Condotte penalmente illecite relative alla fornitura di alcuni distintivi di grado per la GDF, da parte di un brigadiere capo. Procedimento penale e custodia cautelare. Danno patrimoniale e all’immagine.

Danno contestato: 6.713,24 euro

Ministero della Difesa – Episodio di corruzione nell’ambito di vicende penalmente rilevanti, che hanno coinvolto un ufficiale, in reati di truffa aggravata e falso, durante una missione in Somalia.

Danno contestato: 13.500,00 euro

Ministero Giustizia – Truffa aggravata da parte di un dipendente della Polizia penitenziaria, per avere ottenuto indebitamente un alloggio di servizio, e senza avere mai corrisposto alcun canone di locazione.

Danno contestato: 26.509,51 euro

Ministero Giustizia-Polizia Penitenziaria – Corruzione, truffa aggravata e abuso d’ufficio da parte di un ufficiale, per tangenti ricevute in cambio di favori relativi ad arruolamento. Danno da disservizio e danno all’immagine.

Danno contestato: 58.886,01 euro

Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Frosinone – Danno patrimoniale e danno all’immagine, relativi a reati di truffa aggravata, tangenti e rivelazione di segreti d’ufficio, da parte di alcuni dipendenti.

Danno contestato: 84.020,42 euro

Ministero della Difesa – Reati di corruzione e rivelazione ed utilizzo di segreti di ufficio a scopo personale; condanna penale. Danni da disservizio e danni all’immagine.

Danno contestato: 7.500,00 euro

Ministero dell’Interno – Polizia di Stato – Danno patrimoniale e danno all’immagine causati da truffa e abuso d’ufficio, da parte di un agente, per assenteismo ripetuto tramite falsa documentazione medica e condotte illecite, con relative indebite retribuzioni percepite.

Danno contestato: 21.088,34 euro

Regione Lazio – Danno patrimoniale dovuto al pagamento da parte della Regione, di una sanzione a seguito di provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, a causa delle condotte illecite di alcuni soggetti incardinati nella regione, per diffusione di notizie segrete.

Danno contestato: 25.000,00 euro

Agenzia Dogane e Monopoli – Roma – Irregolare assegnazione di autovetture di lusso acquisite al patrimonio dello Stato a seguito di confisca, disapplicando la normativa vigente in materia, con conseguente lesione degli interessi nazionali.

Danno contestato: 55.773,28 euro

SENTENZE

Sentenza n. 122/2025 - Ministero della Difesa – Danno al patrimonio e all’immagine della P.A. derivato dalla condanna penale nei confronti di un militare, per omicidio volontario.

Condanna 772.495,43 euro

Sentenza n. 197/2025 – ATAC S.p.A. – Ammanchi di denaro relativi alle somme incassate dalle MEB dislocate nelle stazioni delle Metropolitan di Roma, realizzati con condotte fraudolente.
Condanna 19.236,87 euro

Sentenza n. 241/2025 – AMA – Procedimento penale – Illecita sottrazione per la successiva rivendita a terzi di ingenti quantitativi di carburante di proprietà della società AMA – Danno all'immagine.
Condanna: 17.000 euro

Sentenza n. 255/2025 – Ministero dell'Interno - Polizia di Stato – False compilazioni di moduli rimborsi per spese di missione.
Condanna: 118.920,00 euro

Sentenze n. 323/2025, n. n. 324/2025, 325/2025; 371/2025; 392/2025; 400/2025; 402/2025; 403,2025; 440/2025, 446/2025; 453/2025; 503/2025; 505/2025 – IFO -False attestazioni di presenza in servizio. Reato per truffa aggravata in relazione alla constatazione di un sistema di false timbrature e artificiose presenze in servizio.
Condanne per euro: 5.000,00; 4.600,00; 5.358,84; 500,00; 3.387,92; 1.650,00; 600,00; 3.238,00; 1000,00; 1366,94; 1.951,64; 3029,01; 9.039,09;

RESPONSABILITA' MEDICA

INVITI

ASL/Roma 4 – Ospedale San Paolo di Civitavecchia

Risarcimento danno agli eredi per decesso di paziente, causato da errata diagnosi e ritardate cure al Pronto Soccorso, per dissecazione dell'aorta.

Danno presunto: 260.000,00 euro

ASL Rieti- Risarcimento danni agli eredi di paziente deceduta a seguito di errata e frettolosa diagnosi, nonostante complicazioni polmonari che non ne permettevano le dimissioni.

Danno presunto: 60.213,84 euro

Azienda Ospedaliera S. Andrea – Danno derivante da risarcimento dovuto dall'azienda ad un paziente, il quale aveva subito lesioni i permanenti del nervo facciale per errore tecnico.

Danno presunto: 72.392,46 euro

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – Danno derivante dal risarcimento nei confronti degli eredi di un paziente al cui decesso hanno concorso errate prestazioni diagnostiche e cliniche eseguite dal personale medico.

Danno presunto: 1.223.087,09 euro

CITAZIONI

Policlinico Umberto I – Omessa diagnosi di ischemia cardiaca da parte di un cardiologo, con conseguente errato trattamento terapeutico, che ha cagionato la morte di un paziente.

Danno contestato: 961.614,39 euro

ASL/ROMA 1 – Ospedale Santo Spirito - Risarcimento danni agli eredi di un paziente deceduto a seguito di intervento chirurgico controindicato a causa di patologie pregresse.

Danno contestato: 249.323,36 euro

ASL/Rieti – Risarcimento danni per complicazioni post-operatorie a seguito di intervento all'anca, dovute a disattenzione da parte degli assistenti medici.

Danno contestato: 16.500,00 euro

ASL RM2 – Danno derivante dal risarcimento dovuto dalla ASL agli eredi di un paziente deceduto, per errore chirurgico oculistico, che ha causato il distacco della retina.

Danno contestato: 9.414,42 euro

ASL RM5 – Ospedale di Monterotondo – Risarcimento danni agli eredi a seguito di errate prestazioni diagnostiche e cliniche, che hanno condotto al decesso.

Danno contestato: 175.000,00 euro

SENTENZE

Sentenza n. 225/2025 – Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini – Grave negligenza chirurgica per intervento di rinoplastica – risarcimento danni al paziente.

Condanna parziale 12.087,73 euro

Sentenza n. 506/2025 – Asl Rieti – Risarcimento danni al paziente per complicazioni post-operatorie dovute a disattenzioni da parte del personale sanitario.

Condanna parziale: 5.000,00 euro

PERCEZIONI DI COMPENSI NON DOVUTI

INVITI

Comune di Anzio – Irregolarità relative ai cedolini stipendiali dei dipendenti, riscontrate a seguito di attività di verifica da parte del dirigente; danno patrimoniale e danno da disservizio.

Danno presunto: 59.603,60 euro

Agenzia delle Entrate – Danno derivante dalla condotta dolosa da parte di una dipendente alla quale l'amministrazione aveva erogato una prestazione retributiva indebita, a seguito del contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa in concomitanza di congedo straordinario retribuito.

Danno presunto: 65.246,72 euro

ENPAM – Indebita percezione di compensi ulteriori, oltre agli emolumenti spettanti in funzione del rapporto di lavoro, per remunerazione della partecipazione in qualità di rappresentanza, alle riunioni degli organi di fondi di investimento da loro partecipati.

Danno presunto: 1.968.654,02 euro

CITAZIONI

ACI - Automobile Club Italia - Indebita percezione per numerosi anni, di una retribuzione complessiva superiori ai limiti previsti dalle disposizioni di settore, da parte del presidente.

Danno contestato: 526.530,12 euro

ASL di Latina - Condotta illecita da parte di una dottoressa in servizio presso la struttura, la quale avrebbe cagionato danno erariale tramite un sistema reiterato di false presenze, con conseguente indebita percezione della retribuzione.

Danno contestato: 11.504,24 euro

VIOLAZIONE ART. 53, COMMA 7, DEL D.LGS N. 165/2001 - INCARICHI ILLEGITTIMI

INVITI

Comune di Pofi (FR) - Svolgimento di incarichi extraistituzionali incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo determinato, da parte di un funzionario responsabile dei servizi sociali, presso un altro comune.

Danno presunto: 51.351,39 euro

CRI -Croce Rossa Italiana - Illegittimo conferimento di incarico di supporto al vertice istituzionale a soggetto in quiescenza con danno derivante dall'indebita erogazione della retribuzione.

Danno presunto: 50.000,04 euro

Comune di Montefiascone - Presunte illegittimità verificatesi nel conferimento dell'incarico di amministratore unico di una società.

Danno presunto: 128.700,00 euro

CITAZIONI

MASE – Ministero ambiente e sicurezza energetica.

Affidamento illegittimo di incarichi e cumulo di impieghi incompatibili con regime a tempo pieno ad un dirigente.

Danno contestato 37.428,36 euro

Ministero Difesa – Esercito Italiano – Svolgimento di attività non autorizzata e retribuita in forma privata, relativa a intermediazione e risoluzione di controversie legali private.

Danno contestato: 100.000 euro

Azienda Ospedaliera “San Giovanni Addolorata” – Svolgimento illegittimo, da parte di un medico in regime di esclusività, di attività libero -professionale di natura privata, presso un poliambulatorio.

Danno contestato: 119.773,21 euro

Min Istruzione – Dir. Reg. Scolastica Frosinone – Svolgimento di attività lavorativa extra istituzionale da parte di una docente.

Danno contestato: 7.610,00 euro

SENTENZE

Sentenza n. 71/2025 - INAIL – Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata da parte di un ricercatore assunto a tempo pieno, incompatibilità e mancato versamento all’Ente dei compensi.

Condanna 28.880,00 euro

Sentenza n. 91/2025 - Ministero della Difesa- Svolgimento di attività extra-istituzionale non autorizzata, da parte di un ufficiale che aveva svolto attività professionale privata e retribuita, in qualità di componente del c.d.a. dell’Agenzia Nazionale per il Turismo.

Condanna 3.333,00 euro

Sentenza n. 119/2025 - INAIL – Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata da parte di un ricercatore assunto a tempo pieno, incompatibilità e mancato versamento all'Ente dei compensi.

Condanna 36.158,33 euro

Sentenza n. 135/2025 - INAIL – Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata da parte di un ricercatore assunto a tempo pieno, incompatibilità e mancato versamento all'Ente dei compensi.

Condanna 75.478,84 euro

Sentenza n. 279/2025 - ENEA – Svolgimento di attività extra-lavorativa non autorizzata ed incompatibile con regime a tempo pieno, da parte di un ricercatore.

Condanna parziale: 120.000,00 euro

Sentenza n. 486/2025 – Ministero Difesa – Esercito Italiano – Svolgimento di attività non autorizzata e retribuita in forma privata, relativa a intermediazione e risoluzione di controversie legali private.

Condanna 100.000 euro

CONTRATTI PUBBLICI

INVITI

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana – Danno erariale cagionato dall'illegittima procedura di acquisizione della partecipazione totalitaria di s.r.l. affidataria della Regione Lazio per la concessione mineraria dell'acqua minerale in quanto estranea alle finalità istituzionali.

Danno presunto: 464.333,13 euro

Comune di Frosinone – Episodi di corruzione da parte di alcune società nella gestione del Servizio di RSU del Comune di Sgurgola e nella gestione di numerosi contratti di lavori per la RSU di varie strutture della ASL di Frosinone e per il risanamento di un edificio scolastico di Roma.

Danno presunto: 548.321,40 euro

Ministero Difesa – Corruzione, falso e turbativa d'asta relativi ad appalti truccati al fine di ottenerne l'aggiudicazione di alcune società, da parte di un militare durante l'orario di servizio. Danno patrimoniale e danno da disservizio.

Danno presunto: 121.782,79 euro

CITAZIONI

ASL Rieti – Percezione di tangenti da parte di alcuni dipendenti dell'Ufficio Tecnico, al fine di procedere, in violazione delle norme sull'evidenza pubblica, all'illegittimo affidamento diretto ad alcune società, di una serie di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili della ASL, attestando falsamente l'urgenza di provvedere, per ottenere finanziamenti regionali. Danno da disservizio e danno da tangente.

Danno contestato: 479.092,99 euro

SENTENZE

Sentenza n. 58/2025 ANAS SPA - Illegittimo affidamento ad un'unica ditta, senza regolare gara d'appalto, dei lavori di rifacimento e manutenzione arredi e telefonia, di una sede dell'Ente. Danno patrimoniale per dolo del responsabile e danno da disservizio per mancata vigilanza.

Condanna: 518.892,78 euro

IMPOSTA DI SOGGIORNO

INVITI

Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento della tassa di soggiorno da parte di un hotel.

Danno presunto: 35.280,00 euro

CITAZIONI

Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento della tassa di soggiorno.

Danno contestato 173.836,97 euro

Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento tassa di soggiorno.

Danno contestato: 123.484,00 euro

SENTENZE

Sentenza n. 107/2025 -Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento tassa di soggiorno.

Condanna 1.862,50 euro

Sentenza n. 115/2025 Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento tassa di soggiorno.

Condanna parziale 14.310,00 euro

Sentenza n. 134/2025 – Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento tassa di soggiorno.

Condanna 1.347.977,45 euro

Sentenza n. 156/2025 – Comune di Roma Capitale – Mancato riversamento della tassa di soggiorno.

Condanna 987.648,25 euro

Sentenza n. 165/2025 - Comune di Roma Capitale - Mancato riversamento taxa di soggiorno.

Condanna 6.997,00 euro

Sentenza n. 243/2025 - Comune di Roma Capitale - Mancato riversamento taxa di soggiorno.

Condanna 419.480,00 euro

Sentenza n. 254/2025 - Comune di Roma Capitale - Mancato riversamento taxa di soggiorno.

Condanna parziale: 612.546,00 euro

Sentenza n. 274/2025 - Comune di Roma Capitale - Mancato riversamento taxa di soggiorno.

Condanna: 30.744,00 euro

Sentenza 342/2025 - Comune di Roma Capitale - Mancato riversamento taxa di soggiorno.

Condanna: 300,00 euro

DANNO DA MANCATA ENTRATA

INVITI

MEF - Guardia di Finanza - Danno da mancata entrata e danno da disservizio, causati da condotte illecite di alcuni appuntati, che si appropriavano di merci presso le navi del Porto di Civitavecchia. Reato di concussione e contrabbando.

Danno presunto: 3.254,29 euro

Comune di Terracina - AST - Azienda Speciale Terracina - Danno patrimoniale e danno da disservizio, relativo al mancato recupero della somma imputata a funzionari dell'Azienda, per lo svolgimento illegittimo di incarichi extra-professionali. Condanna in I e II grado. Intervenuta la prescrizione del danno.

Danno presunto: 32.617,97 euro

Ufficio Monopoli Lazio – Sezione territoriale di Latina - Mancato riversamento dei proventi del gioco del Lotto, da parte di una ricevitoria concessionaria per la riscossione.

Danno presunto: 41.996,63 euro

Agenzia Dogane e Monopoli Lazio – Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto.

Danno presunto: 37.024,25 euro

Ministero della Giustizia – Danno patrimoniale cagionato da mancato pagamento dei canoni di locazione per l'occupazione di un alloggio demaniale.

Danno presunto: 48.121,72 euro

Comune di Poggio Catino - Danno da omessa riscossione dei canoni concessori di una cooperativa sociale che gestiva una Casa di riposo, su terreno comunale.

Danno presunto: 53.196,00 euro

CITAZIONI

Agenzia Dogane e Monopoli – Omesso riversamento gioco del Lotto

Danno contestato: 9.358,84 euro

Agenzia Dogane e Monopoli– Omesso riversamento gioco del lotto.

Danno contestato: 42.016,09 euro

MEF – Agenzia Dogane e Monopoli Lazio – Sezione Territoriale di Latina - Mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto.

Danno contestato: 23.028,22 euro

MEF -Agenzia Dogane e Monopoli – Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto.

Danno contestato: 7.246,74 euro

Agenzia Dogane e Monopoli – Latina – Mancato riversamento gioco del lotto.

Danno contestato: 23.028,22 euro

Comune di Vetralla - Mancato introito dei canoni di locazione dei terreni da parte dei soggetti occupanti.

Danno contestato: 548.321,40 euro

Agenzia Dogane e Monopoli – Mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria concessionaria per la riscossione.

Danno contestato: 16.546,93 euro

Agenzia Dogane e Monopoli - Omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto da parte di una ricevitoria concessionaria per la riscossione.

Danno contestato: 11.147,84 euro

Agenzia delle Entrate – Roma - Irregolarità nello svolgimento di pratiche amministrative che hanno causato minori incassi per l'Erario; procedimento disciplinare nei confronti del funzionario responsabile; danno patrimoniale e da disservizio.

Danno contestato: 19.957,41 euro

Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale Lazio – Omesso versamento dei proventi del gioco del lotto.

Danno contestato: 2.206,93 euro

SENTENZE

Sentenza n. 373/2025 – Agenzia Dogane e Monopoli – Omesso riversamento gioco del lotto.

Condanna: 42.016,09 euro

Sentenza n. 284/2025 – Consorzio CEP S.p.A. - Danno da illegittimo pagamento di corrispettivi per prestazioni non svolte e da mancato riversamento di somme riscosse.

Condanna parziale: 8.812.305,69 euro

Sentenza n. 386/2025 - Regione Lazio - Agenzia del Demanio - Mancata escussione delle garanzie fidejussorie nei confronti della concessionaria di uno stabilimento nel Comune di Fiumicino.

Condanna parziale: 4.380,00 euro

Sentenza n. 529/2025 - Agenzia Dogane e Monopoli - Latina - Mancato riversamento gioco del lotto.

Condanna: 14.994,12 euro

Sentenza n. 539/2025 - Agenzia Dogane e Monopoli - Omesso riversamento gioco del lotto.

Condanna parziale: 19.528,22 euro

DANNO AL PATRIMONIO

INVITI

ISMEA - Danno derivato dalla svalutazione di quota sottoscritta da una società di investimenti agroalimentari e danno derivante da oneri di gestione del fondo AGRIS.

Danno presunto: 17.834.057,00 euro

Ministero Istruzione e Merito - Danno causato da risarcimento, dovuto alle famiglie, per lesioni nei confronti di alunni da parte di insegnanti; processo civile a fronte del risarcimento riconosciuto loro. Danno indiretto alla P.A.

Danno presunto: 189.026,72 euro

INPS - Agenzia di Terracina - Accessi massivi non autorizzati alle banche dati dell'Istituto, da parte di un dipendente per diffusione di notizie.

Danno presunto: 9.792,60 euro

INPS - Pluralità illegittima di accessi alle banche dati dell'Istituto poste in essere da un dipendente amministrativo; danno patrimoniale e danno da disservizio.

Danno presunto: 374,07 euro

ASL/ Latina - Indebite percezioni di importi stipendiali attraverso timbrature non autorizzate.

Danno presunto: 5.328,01 euro

INPS - Danno patrimoniale e da disservizio derivanti dalla illecita lavorazione da parte di un dipendente, di alcune pratiche di pensionamento, con liquidazione di somme superiori al dovuto.

Danno presunto: 352.664,66 euro

Comune di Mentana - Irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa di una dipendente, per assenze ingiustificate dal servizio.

Danno presunto: 5.957,43 euro

ASL RM 3 - Percezione di indebiti rimborsi per farmaci mai consegnati agli aventi diritto, da parte di una farmacia convenzionata, che tramite artifici e raggiri aveva accumulato un ingente quantitativo di prodotti, poi destinati alla vendita in nero o ad altri utilizzi illeciti.

Danno presunto: 67.665,59 euro

CITAZIONI

Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Abuso di potere in violazione dei doveri inerenti alle funzioni rivestite, tramite artifici e raggiri nell'esibizione di documenti all'ufficio, al fine di ottenere rimborsi superiori alle spese di missione sostenute.

Danno contestato: 1.715,08 euro

Ministero della Difesa - Truffa militare aggravata e continuata, relativa falsa certificazione medica.

Danno contestato: 41.420,73 euro

Ministero Istruzione e Merito – Emissione di falsi diplomi di qualifica professionale e diplomi di maturità, per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o docente.

Danno contestato: 23.353,67 euro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – Illegittima gestione delle spese e delle rendicontazioni periodiche relative alle attività di promozione dell'Italia, da parte di un ambasciatore a Santo Domingo.

Danno contestato: 25.031,80 euro

Comune di Civitavecchia – Criticità finanziarie connesse all'attuazione a regime del servizio "porta a porta". Squilibrio finanziario nei conti di società in house.

Danno contestato: 103.758,00 euro

MIUR – Svolgimento di lezioni per orario di lavoro notevolmente inferiore a quello previsto dal contratto, presso l'Accademia di arte drammatica "Silvio D'Amico".

Danno contestato: 82.538,90 euro

Comune di Villa Santa Lucia – Gravi irregolarità tecnico-contabili, relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio per il pagamento a società appaltatrici di lavori per il Comune, che avevano effettuato cessione di crediti.

Danno contestato: 31.264, 48 euro

Regione Lazio – Danno patrimoniale e danno da disservizio relativi a false dichiarazioni emesse nel giudizio sulla compatibilità ambientale, relativa ai progetti di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi, nel Comune di Roccasecca, con prolungamento dei tempi di smaltimento nel periodo del Covid 19.

Danno contestato: 50.638,64 euro

Ministero della Difesa – E.I. – truffa militare continuata e aggravata per simulazione di infermità allo scopo di sottrarsi temporaneamente al servizio militare e partecipare ad attività extra professionali non autorizzate.

Danno contestato: 9.153,22 euro

ASL ROMA 6 – Truffa da parte di un medico per aver simulato l'avvenuta inoculazione del vaccino Covid, allo scopo di far acquisire ad alcuni pazienti, una falsa attestazione di avvenuta vaccinazione (green pass).

Danno contestato: 30.577,16 euro

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Danno patrimoniale derivante da corruzione per percezione di tangenti da parte di un dirigente medico, il quale attestava tramite falsi certificati, la necessità di appositi trattamenti terapeutici a favore di un conoscente.

Danno contestato: 85.349,89 euro

ASL di Latina – Condotta illecita da parte di una dottoressa in servizio presso la struttura, la quale avrebbe cagionato danno erariale tramite un sistema reiterato di false presenze, con conseguente indebita percezione della retribuzione.

Danno contestato: 11.504,24 euro

SENTENZE

Sentenza n. 1/2025 - Ministero dell'Istruzione – Istituto comprensivo di Albano – Distrazione di fondi destinati all'istruzione scolastica a proprio favore tramite artifici e raggiri contabili da parte di un funzionario contabile.

Condanna: 59.629,24 euro

Sentenza n. 27/2025 - Ministero della Difesa – Truffa militare aggravata relativa all'utilizzo di alloggio militare senza più averne titolo, tramite artifici e raggiri.

Condanna: 9.577,69 euro

Sentenza n. 28/2025 - Regione Lazio - IPAB San Michele Arcangelo - Danno erariale derivante dall'affidamento di un immobile dell'Ente a congiunti degli amministratori precedenti.

Condanna parziale: 73.036,00 euro

Sentenza n. 39/2025 - ASL Roma 6/Ospedale di Velletri - Condotta illecita di un medico anestesista, in servizio esclusivo presso l'ospedale di Velletri, il quale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, eseguiva interventi presso uno studio dentistico privato, utilizzando farmaci e strumenti prelevati dall'ospedale, e percependo pagamento in contanti dallo studio dentistico. Condanna penale.

Condanna parziale: 71.493,81 euro

Sentenza n. 54/2025 - Ministero della Difesa - Condanna penale per peculato militare a carico di un ex-Sergente Maggiore dell'Esercito, per appropriazione indebita di cedole di carburante. Invito con contestuale sequestro conservativo.

Condanna. 51.120,00 euro

Sentenza n. 63/2025 - Comune di Fiumicino - Illegittimo rilascio di concessioni marittime a S.r.l.

Condanna parziale: 45.903,00 euro

Sentenza n. 64/2025 - Comune di Roma Capitale - Illecito utilizzo di mezzi di trasporto dell'Amministrazione, ad uso personale, da parte di un dirigente.

Condanna: 8.171,24 euro

Sentenza n. 82/2025 - Ministero Difesa - Truffa militare aggravata per simulazione di infermità e contraffazione di certificati medici.

Condanna: 64.680,19 euro

Sentenza n. 120/2025 - INPS - Presunta truffa all'Ente in relazione a finti demansionamenti, trasferimenti e prepensionamenti di funzionari e dirigenti, non aventi titolo, riconducibili a gruppo editoriale.

Condanna: 65.594,67 euro

Sentenza n. 133/2025 - Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Questura di Roma - Danno erariale cagionato da dipendenti dei ruoli militari, in ragione di condotte corruttive penalmente rilevanti, volte alla rivelazione di notizie processuali, durante l'orario di lavoro.

Condanna parziale: 164.032,30 euro

Sentenza n. 192/2025 - MIUR - Procedimento penale - Emissioni di falsi certificati di diplomi di qualifica professionale e diplomi di maturità per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o docenti in ambito scolastico ed altro.

Condanna: 12.896,22 euro

Sentenza n. 384/2025 - INPS - ASL RM1 - Associazione a delinquere finalizzata all'illecita gestione delle pratiche di riconoscimento leggi 118/71 e 104/92

Condanna: 1.394,82 euro

Sentenza n. 482/2025 - Min. Interno - Polizia di Stato - Abuso di potere in violazione dei doveri inerenti alle funzioni rivestite con artifici e raggiri nelle esibizioni di documenti all'ufficio, al fine di ottenere rimborsi superiori alle spese di missione sostenute.

Condanna: 1.715,08 euro

Sentenza n. 530/2025 - Ministero Istruzione e Merito - Emissione di falsi diplomi di qualifica professionale e diplomi di maturità, per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o docente.

Condanna: 15.000,00 euro

CORTE DEI CONTI - UFFICIO GRAFICA E RIPRODUZIONE - ROMA

